

20%

Cosa tocca alla minoranza

La quota del nuovo board che spetta alle liste di minoranza se la lista del Cda uscente ottiene il maggior numero di voti

Liste cda/1

Via libera alla lista del board uscente con l'ok dei due terzi dei consiglieri

Può essere presentata soltanto se lo statuto lo consente. Il numero dei candidati deve superare di un terzo quello dei posti previsti

Pagina a cura di
Angelo Busani

L'introduzione di una disciplina legislativa in materia di presentazione, da parte del consiglio di amministrazione uscente, di una lista di candidati da eleggere dal 1° gennaio 2025 nel nuovo consiglio di amministrazione di una società italiana quotata in un mercato regolamentato è sicuramente una delle novità più rilevanti della legge 21/2024 (legge Capitali).

È una materia finora non trattata a livello legislativo, se non per pochissime società (quelle fuoriuscite dalle privatizzazioni degli anni Novanta del secolo scorso) e, pertanto, completamente rimessa all'autonomia statutaria.

Ora, invece, interviene la legge stessa. Quindi, sia gli organi amministrativi delle società quotate prive di previsioni statutarie sul punto che vorranno affrontare questa materia sia gli amministratori di quelle società il cui statuto già disciplina l'argomento (sono circa una cinquantina) dovranno adeguarsi alla nuova normativa (che, per la precisione, non si estende alle società quotate in sistemi multilaterali di negoziazione come l'Euronext growth Milan), operando le opportune variazioni sullo statuto.

Il legislatore è intervenuto in quest'ambito soprattutto perché, da un lato, esistono società il cui capitale sociale è talmente polverizzato da determinare situazioni in cui nessuno dei soci non ha la fa-

coltà teorica né la capacità pratica di presentare una propria lista; dall'altro perché, quando consistenti pacchetti di azioni appartengano a investitori istituzionali, assai spesso questi soggetti non intendono assumere un ruolo gestionale ma si limitano a esprimere solo componenti di minoranza dell'organo amministrativo.

Di converso, la normativa che regola questa materia deve evitare che si corra il rischio, assai frequente, che i consiglieri uscenti manovrino a favore della loro auto-perpetuazione.

La nuova disciplina

Le nuove regole si innestano sul tessuto normativo preesistente, nel quale era (e rimane) previsto che la nomina dei componenti dell'organo amministrativo deve essere effettuata sulla base di liste di candidati presentate dagli azioni-

sti titolari di una data quota minima di partecipazione azionaria, stabilendo, al contempo, che almeno uno dei componenti del board sia espresso dalla lista di minoranza che ottenga il più elevato numero dei voti dopo quelli conseguiti dalla lista di maggioranza. Questa regola continua ad applicarsi se non sia presentata alcuna lista da parte del Cda uscente.

Se invece il Cda uscente intenda sottoporre all'assemblea dei soci una propria lista, la legge Capitali, in sintesi, prescrive che:

- il Cda uscente può presentare una lista di candidati per l'elezione nel nuovo consiglio di amministrazione della società solo se lo statuto lo consente con apposita clausola;
- la lista del Cda uscente deve essere approvata dal Cda stesso con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti (quindi, ad esempio il voto favorevole di otto consiglieri sui 12 in carica). Dunque, non è rilevante il numero dei consiglieri presenti al momento della deliberazione perché contano i membri eletti (e così, attribuendo la rilevanza agli eletti e non ai presenti, la norma in questione evidentemente impone di considerare assenza o astensione come un voto contrario);

- la lista del Cda uscente deve elencare un numero di candidati pari al numero dei consiglieri da eleggere aumentato di un terzo (e così, ad esempio, se il board da eleggere è di nove membri, la lista del Cda deve contenere 12 nominativi);
- la lista del Cda uscente deve essere diffusa al mercato almeno 40 giorni prima dell'assemblea, mediante il suo deposito presso la sede della società (e sul suo sito internet) e presso il gestore del mercato, corredata da un'esauriente informativa sulle caratteristiche

personali e professionali dei candidati e dalla loro dichiarazione sull'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza;

- se poi la lista del Cda sia quella che, in assemblea, raccoglie il maggior numero di voti:

- 1 si procede, in assemblea, a una seconda votazione, cioè a un voto individuale su ogni singolo candidato presente nella lista del Cda, per scegliere quelli eletti nell'ambito del maggior numero di nominativi elencati nella lista stessa (di conseguenza, se all'assemblea partecipa il solo rappresentante designato o partecipano persone delegate dai soci, nelle relative deleghe deve essere previsto, oltre che il voto per la lista prescelta, anche il voto per i candidati da eleggere nel novero di quelli presenti nella lista presentata dal Cda uscente);

- 2 una quota di almeno il 20% dei componenti del nuovo board spetta alle liste di minoranza;

- 3 il presidente del Comitato costituito all'interno del consiglio di amministrazione con competenze in tema di controllo e rischi deve essere un consigliere indipendente candidato in una lista diversa da quella presentata dal Cda uscente.

La deliberazione che il Cda uscente deve adottare per portare in assemblea una propria lista può (e anche deve) essere preceduta da un'istruttoria nell'ambito del Comitato nomine, il quale, però, non può assumere alcuna deliberazione in materia, essendo la decisione sulla formazione della lista riservata al plenum. Così come nessuna decisione in materia può essere attribuita ad amministratori investiti di poteri delegati o al comitato esecutivo. ●

I membri ricandidati non devono astenersi

Votazioni

Non si può parlare di conflitto di interessi

Relativamente alla votazione che, nel Cda uscente, deve essere fatta per approvare la lista da presentare in assemblea per l'elezione del nuovo board, si pone il tema della presenza e del voto del consigliere uscente che venga ricandidato.

Al riguardo, occorre ricordare che, per principio consolidato in tema di partecipazione del socio alla votazione assembleare nella quale si decide sulla sua elezione, questa non può essere qualificata come un caso di conflitto di interessi (Tribunale di Milano, 11519/2016).

Inoltre la Consob - nel suo "richiamo di attenzione" 1/2022 - ha sottolineato, sul tema dell'amministratore con un interesse personale in una materia oggetto di deliberazione da parte del Cda di cui fa parte, che non vi è un obbligo di astensione dell'amministratore in questione ma che egli deve dichiarare questo suo interesse e la deliberazione deve essere adeguatamente motivata tenendo conto degli interessi che coinvolge. ●

LA VECCHIA REGOLA

Se il Cda uscente non presenta alcuna lista, resta valida la norma preesistente. La nomina dei membri del nuovo Cda deve essere fatta sulla base di elenchi di candidati presentati dai titolari di una minima quota di partecipazione azionaria stabilendo, allo stesso tempo, che almeno uno dei componenti del board sia segnalato dalla lista di minoranza che ha raccolto più voti dopo quella di maggioranza